



Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali (di seguito, per brevità, "CNOAS"), con sede in Roma, Via del Viminale n. 43, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Silvana Mordegli, nella sua qualità di Presidente

E

L'Associazione CamMiNo - Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni con sede a Roma, via Trionfale, 6551, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Avv. Maria Giovanna Ruo, nella sua qualità di Presidente


VISTI

- lo statuto dell'Associazione CamMiNo - *Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni*;
- la legge 23 marzo 1993, n. 84 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";
- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali";
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali";
- il Regolamento per la Formazione continua degli Assistenti sociali, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 10.1.2014 delibera 01/14;

CONSIDERATO CHE

l'art. 5 del Codice deontologico dell'Assistente sociale prevede che:

"[...] La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sulle affermazioni dei principi di giustizia ed equità sociale.



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

La professione è a servizio delle persone delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità. [...] L'Assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione di età, sesso, di stato civile, di eresia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone.”

l'art. 1 dello statuto di CamMiNo prevede come fine associativo:

- la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei propri soci nelle aree del diritto della persona, di famiglia e minorile e di quanto strumentale e collegato, anche attraverso corsi di formazione continua e incontri periodici. L'Associazione si avvale di strutture organizzative e tecnico scientifiche idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale curando un continuo e proficuo scambio con la dottrina, con la magistratura e con gli altri operatori del settore. Si avvale inoltre di strutture e strumenti telematici e multimediali per assicurare livelli formativi omogenei dei soci sul territorio. Inoltre l'Associazione potrà rilasciare, se previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e alle condizioni ivi previste, attestati anche di competenza professionale;
- la sensibilizzazione sulle tematiche della giustizia e della professione forense, con particolare riferimento a quelle attinenti il diritto della persona, della famiglia e minorile e alla tutela dei soggetti vulnerabili;
- lo studio, la ricerca, la divulgazione e la formazione del diritto della persona, di famiglia e minorile promuovendone le riforme con particolare riferimento ai mutamenti sociali in corso ed all'evoluzione in senso multietnico della società civile;
- la promozione e la tutela dei diritti delle persone, soprattutto dei soggetti vulnerabili, quali donne, persone in età evolutiva, terza età, immigrati, nell'ambito della famiglia e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la loro personalità;
- lo studio e la divulgazione delle indicazioni europee (degli organismi dell'Unione Europea, della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti Umani) e del diritto convenzionale.;

E CHE



le parti concordano sull'importanza e la necessità di:

- favorire, nell'interesse superiore dei minorenni, la cooperazione tra tutti i professionisti chiamati ad occuparsi della tutela delle persone di minore di età, quali quelli sottoscrittori;
- garantire ai minorenni ed a tutti gli individui, servizi sociali sempre più competenti e qualitativamente adeguati grazie all'impiego di personale specializzato e adeguatamente formato;
- garantire ai cittadini, in particolare ai bambini e agli adolescenti ed alle loro famiglie, il migliore e qualificato intervento professionale;
- aumentare la comprensione delle specifiche responsabilità professionali anche al fine di prevenire contenziosi ed eventuali errori;
- ampliare, nei processi di formazione continua e permanente dei professionisti, percorsi interdisciplinari;
- sostenere la ricerca e la condivisione di studi ed analisi sull'evoluzione del diritto e delle scienze del servizio sociale;

LE PARTI, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA, CONVENGONO:

Art. 1 Finalità

Le parti, nel rispetto delle proprie specifiche competenze, collaborano nel perseguire le finalità qui di seguito elencate:

- sostenere congiuntamente azioni di advocacy nei confronti delle istituzioni competenti sui diritti delle persone, ed in particolare quelle minorenni;
- sostenere processi di promozione della cultura dei diritti e dei doveri delle famiglie e dei professionisti;
- sviluppare iniziative culturali e formative per le persone ed i professionisti finalizzate alla promozione dei diritti e dei doveri di tutti, allo sviluppo di competenze tecniche e professionali comuni;
- condividere progetti di ricerca e comunicazione sulle tematiche di interesse comune;
- promuovere e sostenere le rispettive iniziative, quando coerenti con le finalità del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2 Coordinamento e programmazione

Le parti annualmente individuano le priorità d'azione condivise sulle quali eventualmente, realizzare anche un evento di carattere nazionale.



Le iniziative realizzate ai sensi del presente protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambe le parti coinvolte.

Il CNOAS promuove, presso tutti i Consigli regionali dell'Ordine, la sottoscrizione di protocolli analoghi al presente atto.

CamMiNo promuove, presso tutte le sedi territoriali, laddove presenti, la sottoscrizione di protocolli analoghi al presente atto.

Le Parti costituiscono un gruppo di coordinamento. Il gruppo di coordinamento sarà composto da due membri titolari e due membri supplenti per ciascuna istituzione che saranno individuate con separati provvedimenti.

I componenti del gruppo di coordinamento si riuniranno con cadenza periodica, almeno una volta ogni sei mesi, ovvero qualora si renda necessario, su richiesta di una delle parti.

Il gruppo di coordinamento svolgerà le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'applicazione del presente protocollo;
- coordinamento e realizzazione delle attività previste dall'art. 1;
- valutazione delle iniziative realizzate.

Articolo 3 **Articolazione delle attività**

Le attività definite nella programmazione annuale vengono realizzate mediante specifici gruppi di lavoro costituiti ad hoc.

Tali gruppi possono coinvolgere altri soggetti istituzionali, nazionali e locali, pubblici e privati, che condividono le finalità del presente protocollo.

Le attività possono essere rivolte a favore:

- degli iscritti e sostenitori dell'Associazione;
- degli assistenti sociali iscritti all'Ordine;
- di tutti i professionisti comunque coinvolti;
- ad eventuali altri soggetti interessati.

Articolo 4 **Coperture economiche**

Il presente Accordo non prevede costi aggiunti per le parti.

La copertura degli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione e dalla realizzazione delle iniziative comuni in attuazione del presente protocollo, potrà essere concordata dalle parti sulla base delle esigenze che caso per caso si



presenteranno.

Articolo 5 Dati e ricerche

Le parti si impegnano a realizzare una raccolta sistematica dei dati emergenti dalle azioni realizzate ed alla condivisione e diffusione delle buone prassi emergenti.

Tutte le informazioni ed i dati emergenti sono di proprietà delle parti e possono essere diffusi solo con il loro consenso condiviso.

Articolo 6 Formazione continua

Le attività realizzate in virtù del presente protocollo possono essere, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del DPR 137/12, accreditate ai fini della formazione continua permanente dei professionisti assistenti sociali dal CNOAS.

Articolo 7 (Validità)

Il presente protocollo ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza.

Roma, 17 novembre 2015

Il Presidente
Associazione CamMiNo
(Maria Giovanna Ruo)

Il Presidente
Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali
(Silvana Mordegli)